

Cuneo, 23 dicembre 2020
R.ORD n. 822/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 267/2000 IN MATERIA DI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA – PROROGA.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per mesi sei successivamente prorogati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 e con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021;
- l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da Covid-19, a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio nazionale, hanno motivato l'emissione sia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia da parte del Presidente della Regione Piemonte di provvedimenti recanti misure urgenti per la gestione dell'emergenza in parola.

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la*

continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

- *il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- *il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- *il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;*
- *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19»;*
- *il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»;*
- *il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 20 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 13 novembre;*
- *l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico»;*
- *il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*”.

Viste, altresì:

- l'Ordinanza Sindacale del Comune di Cuneo n. 277 del 28 maggio 2020 con la quale è stata rimessa alla libera determinazione degli esercenti attività di servizio alla persona, in particolare acconciatori ed estetiste, fino alla data del 31/12/2020;
- la richiesta inoltrata da Confartigianato, nell'interesse di acconciatori ed estetiste siti sul territorio della Città di Cuneo, di prorogare le misure già disposte con l'Ordinanza di cui al punto precedente, consentendo così l'apertura degli esercizi del settore benessere nelle giornate festive (Prot. 86594 del 21/12/2020);

Richiamato il “*Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista*” del Comune di Cuneo che all'art. 13, co. 4 e 5, recita: “*È fatto obbligo ai titolari di esercizi di osservare la chiusura domenicale e la chiusura festiva infrasettimanale. Il Sindaco, in caso di richiesta motivata da parte delle Associazioni di categoria, può accordare deroghe di ordine generale agli orari di apertura comunicati all'amministrazione comunale da ogni singola impresa*”;

Considerato che la questione inerente i giorni e gli orari di apertura e chiusura delle attività artigiane di acconciatori ed estetiste è stata oggetto di approfondimento da parte del Servizio Attività Produttive, in ragione dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (Decreto cd. “Salva Italia”), che ha introdotto la piena liberalizzazione di giorni e orari di apertura degli esercizi commerciali, creando, di fatto, una disparità di trattamento rispetto alle attività artigiane;

Considerate le concertazioni intercorse in questi ultimi giorni tra il Comune di Cuneo e le rappresentanze delle categorie interessate, fortemente colpite dai provvedimenti restrittivi di “lockdown” posti in essere nel corso degli ultimi mesi al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologia in atto, con le quali è stata vagliata la possibilità di consentire l'apertura delle attività anzidette anche nelle giornate festive;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

Visti gli artt. 44 e 45 dello Statuto del Comune di Cuneo,

DISPONE

per i motivi indicati in premessa,

- 1) che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di servizio alla persona, in particolare acconciatori ed estetiste, siano rimessi alla libera determinazione degli esercenti sino a provvedimento di revoca.

Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva. Gli esercenti dovranno rispettare l'orario prescelto e rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

La variazione di orari e giorni di apertura, nonché la chiusura per ferie dovrà essere comunicata al Comune mediante Suap utilizzando il Modello 0852 “*Comunicazione di variazione orari, chiusura settimanale, stagionalità e chiusura per ferie*”, reperibile al seguente link ipertestuale, nelle sezioni “Acconciatori” e “Estetiste”:

- 2) che l'attività in questione dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate nella lett. ii) del DPCM 3 dicembre 2020 e in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del citato DPCM, nonché delle disposizioni previste dal "Regolamento per l'attività di acconciatori ed estetiste" del Comune di Cuneo, ferme restando le prescrizioni e i divieti da ultimo emanati con il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" e successivi provvedimenti di contrasto all'emergenza epidemiologica che dovessero essere assunti;
- 3) resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- 4) le disposizioni della presente ordinanza abbiano validità a far data dal 1° gennaio 2021 e siano efficaci sino a successivo provvedimento di revoca,

AVVERTE CHE

salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 50 D.Lvo 267/2000.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971 n.1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

IL SINDACO DEL COMUNE DI CUNEO

dott. Federico BORGNA

(documento firmato digitalmente)

Si dispone che la presente Ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cuneo, sul sito internet del Comune, affissa presso le aree mercatali;
- sia trasmessa al Comando Polizia Locale, al Settore Lavori Pubblici, al Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del territorio e al Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive per tutto quanto di loro competenza;
- sia trasmessa all'ufficio comunicazione del Comune per l'inoltro agli organi di informazione.

Si dispone altresì che l'ordinanza sia trasmessa:

per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

- Prefettura di Cuneo (gabinettoprefcn@pec.interno.it);
- Questura di Cuneo (gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it);
- Comando Provinciale dei Carabinieri (tcn26421@pec.carabinieri.it);
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza (CN0500000p@pec.gdf.it).

all'Associazione di categoria per la divulgazione presso i propri associati:

- Confartigianato Cuneo (confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it).